

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **15/1974** (ECLI:IT:COST:1974:15)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **CAPALOZZA**

Camera di Consiglio del **06/12/1973**; Decisione del **11/01/1974**

Deposito del **23/01/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7008**

Atti decisi:

N. 15

## ORDINANZA 11 GENNAIO 1974

*Deposito in cancelleria: 23 gennaio 1974.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 22 del 23 gennaio 1974.*

Pres. BONIFACIO - Rel. CAPALOZZA

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 253 e 277, secondo comma, del codice di

procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1971 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Carpi Enzo e Meda Maria Rosa, iscritta al n. 327 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1973 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che l'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Milano del 22 marzo 1971 ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e 277 c.p.v. del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27 della Costituzione e in relazione all'art. 255 cod. proc. pen., facendo dipendere dalla soluzione di tale questione la sua statuizione relativa alla libertà personale dell'imputato.

Considerato che la successiva legge 15 dicembre 1972, n. 773 (Modificazioni al codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti), con l'art. 2, nel sostituire l'art. 277 cod. proc. pen., ha consentito di concedere la libertà provvisoria all'imputato che si trovi in istato di custodia preventiva anche in forza di mandato di cattura obbligatorio;

che, pertanto, è opportuno rimettere gli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla stregua del jus superveniens.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice istruttore del tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*